

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASTALDI)

Roma, 9 febbraio 2022

Sugli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge:

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, tra cui l'emendamento 2.1000 e i relativi subemendamenti;

richiamato il parere espresso il 12 gennaio 2022 sul testo del disegno di legge;

ricordato che il regolamento (UE) 2021/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, stabilisce:

- all'articolo 3, paragrafo 1, tre diversi tipi di certificati: certificato di vaccinazione, certificato di test e certificato di guarigione, disciplinati distintamente rispettivamente negli articoli 5, 6 e 7;

- all'articolo 3, paragrafo 7, che "il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7";

- all'articolo 11, paragrafo 1, che è in ogni caso "fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica", pur disponendo l'astensione da ulteriori restrizioni "in relazione ai viaggi";

- all'articolo 11, paragrafo 2, che qualora uno Stato membro "imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica (...) peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni", comunicando anche "la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti";

ricordato che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, i regolamenti sono atti giuridici di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza dovere essere trasposti in legge nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Gianluca Castaldi